



COMUNE DI BUGUGGIATE

Provincia di Varese

Area Affari Generali

21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 – e-mail protocollo@comune.buguggiate.va.it

PEC protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120



Ordinanza n. 7 del 30/04/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza di chiusura di tutte le aree verdi comunali.

IL SINDACO

Considerato che l'epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata), che interessa il territorio cittadino è stata dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria Covid-19 ha imposto una serie di misure di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione del virus e del conseguente contagio della popolazione, e che l'evolversi della situazione epidemiologica conferma il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia visto l'incremento dei casi di positività sul territorio comunale, provinciale oltre che sull'intero territorio nazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il DPCM 09.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, che testualmente dispone: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Visto il DPCM 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 recante “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art.13 della legge n. 833/1978;

Visto l'art. 50 del Dlgs. N. 267/2000 riguardante le competenze in carico al Sindaco, con particolare riferimento al comma 4, per il quale:2 il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e preso atto che sono presenti sul territorio comunale aree verdi a disposizione della cittadinanza, che tali aree sono molto frequentate e che per questo motivo, pur adottando eventuali misure precauzionali per controllarne l'accesso, rappresentano occasione di assembramento di persone in contrasto con le disposizioni nazionali attualmente in vigore e sopra menzionate;

Atteso pertanto che a titolo precauzionale si ritiene pertanto opportuno intervenire con la chiusura delle aree verdi comunali per concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus;

Richiamato il D.Lgs. n.267 del 18/8/00

ORDINA

la chiusura ed il divieto di accesso a di tutte le aree verdi comunali per concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus.

DISPONE

Che la presente ordinanza resti in vigore fino a revoca, fatte salve nuove direttive o provvedimenti straordinari.

La pubblicazione del presente provvedimento nonché la trasmissione dello stesso in copia al Responsabili di Area Polizia Municipale e Area Tecnica – Settore LL.PP. e Manutenzioni per gli adempimenti di competenza.

AVVERTE

che l'accertata inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

Si demanda al Comando di Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine il controllo dell'osservanza delle presenti disposizioni.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla notifica del presente. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL SINDACO
Matteo Sambo

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.